

Gentile Redazione

sono Federica Moscheni di Groupon Italia

dopo aver letto il seguente articolo:<http://www.edilia2000.it/Gli-architetti-contro-pratiche-commerciali-scorrette-5-2-9092.html> vorrei fare delle precisazioni, dato che il testo omette alcuni punti fondamentali che troverete negli Impegni proposti da Groupon e accettati dall'ACGM.

Nella Circolare dell'Ordine degli Architetti che voi citate, si legge:

**"(...)Groupon si impegna a pubblicare il prezzo offerto e la percentuale di sconto solo in presenza di un listino prezzi/catalogo prezzi", specificando che "nessun altro dato verrà considerato come avente valore probatorio per l'accertamento del prezzo proposto" (impegno pag. 3); (...) e poi:**

*A fronte di tali impegni, quindi, sul sito Internet di Groupon:*

*stante l'abrogazione delle tariffe professionali con il Decreto Legge 1/2012, non possono essere indicati i prezzi offerti, neanche in base al DM parametri, che è relativo ai soli compensi in ambito giudiziale, e deve essere chiaro cosa si offre. Dovrà quindi apparire, sulle offerte professionali presentate tramite Groupon, il titolo professionale, e senza specificare quali siano i prezzi offerti, a fronte della abrogazione delle tariffe professionali."*

Vi segnalo che la Circolare non cita invece il punto 6 degli Impegni: Groupon si impegna a richiedere sempre, al momento della sottoscrizione del contratto, il listino ufficiale del Partner. In questi casi, la percentuale di sconto verrà calcolata con riferimento a tale listino/menu, con pubblicazione di una frase predefinita e relativo link [OMISSIS]. A seguire, l'elenco dei disclaimer che verranno inseriti a seconda delle caratteristiche del servizio:

1 - prezzo originale verificato (in base alle fonti ritenute valide per la verifica: listino ufficiale e principali siti terzi, quali siti di comparazione prezzi) (o formula equivalente);

2 - prezzo originale calcolato sulla media dei prezzi praticati dal partner e comunicati a Groupon relativi al periodo di validità del coupon (o formula equivalente);

3 - prezzo originale calcolato sulla media del mercato geografico di riferimento (o formula equivalente).

Laddove non sia stato acquisito un listino/menu, oppure laddove il raffronto tra prezzo standard e prezzo della campagna promozionale non sia significativo (ad esempio, perché il prezzo è estremamente variabile nel periodo di validità del coupon), ovvero in tutti i casi nei quali non sia possibile quantificare la percentuale di sconto, quest'ultima non verrà indicata all'interno della campagna.

In altre parole non è vero che **dato che le tariffe minime sono state abolite dal decreto Bersani e dato che Groupon indicherà il prezzo dell'offerta solo se il Partner ha fornito un listino prezzi, Groupon non può indicare il prezzo nelle offerte"**.

Groupon può indicare il prezzo di riferimento in presenza di:

- 1) un listino prezzi;
- 2) un prezzo originale praticato;
- 3) un prezzo medio calcolato sulla base del mercato;

Per i Professionisti quindi valgono i punti 2) e 3) che l'Ordine degli Avvocati non menziona nella circolare.

Buona giornata, Federica Moscheni